

Pagina iniziale>Ricorso alle vie legali>Atlante giudiziario europeo in materia civile>**Riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile**

**Riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile**

Informazioni nazionali relative al regolamento (UE) n. 606/2013

#### Informazioni generali

Il **Regolamento (UE) n. 606/2013** relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile stabilisce un meccanismo che consente un riconoscimento diretto degli ordini di protezione emessi come misura di diritto civile tra Stati membri.

Pertanto, qualora siate in possesso di un ordine di protezione in materia civile emesso nello Stato membro ove siete residenti potete far riferimento direttamente ad esso negli altri Stati membri presentando **un certificato** alle autorità competenti che attestino i vostri diritti.

Il regolamento si applica dall'**11 gennaio 2015**.

**Per maggiori informazioni cliccare sulla bandiera del paese desiderato.**

Maggiori informazioni sul riconoscimento reciproco delle misure di protezione sono disponibili sull'**apposita pagina**.

Ultimo aggiornamento: 16/01/2023

Questa pagina è a cura della Commissione europea. Le informazioni contenute in questa pagina non riflettono necessariamente il parere ufficiale della Commissione europea. La Commissione declina ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Si rinvia all'avviso legale per quanto riguarda le norme sul copyright per le pagine europee.

#### Riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile - Belgio

##### **Articolo 18, lettera a)(i) - le autorità competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare certificati a norma dell'articolo 5**

Per disporre una misura di protezione (a seconda dell'oggetto della causa nel cui ambito è stato richiesto un provvedimento in tal senso) sono competenti: il tribunale della famiglia, il tribunale del lavoro o il pubblico ministero, con un controllo *a posteriori* del tribunale della famiglia o del tribunale della gioventù.

Il cancelliere capo del tribunale che ha emesso il provvedimento di protezione, o eventualmente il pubblico ministero è competente per il rilascio del certificato.

##### **Articolo 18, lettera a)(ii) - le autorità dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro e/o che sono competenti a eseguire tale misura**

Il pubblico ministero del luogo in cui la persona protetta è o sarà iscritta all'anagrafe, o in cui ha o fissa la residenza abituale.

##### **Articolo 18, lettera a)(iii) - le autorità competenti a effettuare l'adeguamento di misure di protezione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1**

Il pubblico ministero del luogo in cui la persona protetta è o sarà iscritta all'anagrafe, oppure ha o avrà la sua residenza abituale. Tale provvedimento può essere impugnato mediante ricorso dinanzi al tribunale di primo grado, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5.

##### **Articolo 18, lettera a)(iv) - i giudici ai quali la domanda di diniego del riconoscimento e, ove applicabile, dell'esecuzione deve essere presentata a norma dell'articolo 13**

Il tribunale di primo grado.

##### **Articolo 18, lettera b) - la lingua o le lingue accettate per le traduzioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1**

In base alle lingue ufficiali del luogo di esecuzione, conformemente al diritto nazionale belga, sono accettate le traduzioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, in francese, neerlandese e/o tedesco.

Ultimo aggiornamento: 10/01/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

#### Riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile - Bulgaria

##### **Articolo 18, lettera a)(i) - le autorità competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare certificati a norma dell'articolo 5**

La corte distrettuale competente in funzione della residenza o del domicilio della vittima di reato è l'autorità competente a disporre le misure di protezione. (Articolo 7 della legge contro la violenza domestica).

La corte distrettuale che ha esaminato il caso è quella che su richiesta scritta della persona protetta, emette il certificato di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 606/2013. (Articolo 26, comma 1 della legge contro la violenza domestica).

##### **Articolo 18, lettera a)(ii) - le autorità dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro e/o che sono competenti a eseguire tale misura**

Una persona che beneficia di una misura di protezione disposta in uno Stato membro dell'Unione europea può richiedere che detto ordine di protezione sul territorio bulgaro sia disposto dalla corte municipale di Sofia. (Articolo 23 della legge contro la violenza domestica)

Le autorità del ministero dell'interno e dell'ufficio della procura sono competenti all'attuazione di detta misura.

##### **Articolo 18, lettera a)(iii) - le autorità competenti a effettuare l'adeguamento di misure di protezione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1**

È competente la corte municipale di Sofia.

Il giudice controlla che la misura possa essere eseguita con i mezzi disponibili secondo la legge bulgara. Qualora questo non sia possibile il giudice ordina una misura di protezione sostitutiva conformemente alla legge bulgara. (Articolo 24, comma 2 della legge contro la violenza domestica)

##### **Articolo 18, lettera a)(iv) - i giudici ai quali la domanda di diniego del riconoscimento e, ove applicabile, dell'esecuzione deve essere presentata a norma dell'articolo 13**

Il diniego di riconoscere o di eseguire una misura di protezione viene concesso dalla corte municipale di Sofia su richiesta della persona che determina il rischio. (Articolo 25 della legge contro la violenza domestica)

##### **Articolo 18, lettera b) - la lingua o le lingue accettate per le traduzioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1**

La Bulgaria richiede che i documenti siano tradotti in bulgaro.

Ultimo aggiornamento: 10/09/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

## Riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile - Estonia

### Articolo 17 - Informazioni messe a disposizione dei cittadini

Ai sensi dell'articolo 1055, comma 1, della [legge sul diritto delle obbligazioni](#) (*võlaõigusseadus*) possono essere ordinate misure di protezione in materia civile. Il suddetto articolo prevede che qualora venga provocato in maniera continuativa un danno o esista una minaccia di danno, la vittima o la persona minacciata può chiedere che sia messo fine al comportamento causa del danno o che la minaccia derivante da un simile comportamento sia evitata. In caso di lesioni personali, danno alla salute, violazione della protezione della vita privata o di altri diritti della persona, si può chiedere in particolare di vietare all'autore del danno di avvicinarsi a un'altra persona (ordine di protezione), di regolamentare l'utilizzo dell'abitazione o la comunicazione, oppure di porre in essere altre misure analoghe. Le norme di procedura relative all'applicazione delle misure di protezione in materia civile sono disciplinate all'articolo 475, comma 1, punto 7, del [codice di procedura civile](#) (*tsiviilkohtumenetluse seadustik*), secondo il quale l'applicazione di una decisione relativa alle misure di protezione e di altre misure analoghe rientra nella procedura di volontaria giurisdizione, e agli articoli da 544 a 549 del capo 55, che prevedono più precisamente la procedura di adozione di una decisione di protezione. Ai sensi dell'articolo 378, comma 1, punto 3, dell'articolo 546 e dell'articolo 551, comma 1, del codice di procedura civile, possono essere anche applicate misure di protezione in materia civile a titolo conservativo nell'ambito di una procedura contenziosa o di una procedura di volontaria giurisdizione.

Ai sensi dell'articolo 1055, comma 1, della legge sulle obbligazioni si può chiedere di vietare all'autore del danno di avvicinarsi a un'altra persona (ordine di protezione), di regolamentare l'utilizzazione dell'abitazione o la comunicazione o di applicare altre misure analoghe. Di conseguenza, le misure che possono essere applicate in vista della protezione dei diritti della personalità non sono elencate in modo esaustivo nella legge ed è possibile chiedere l'applicazione di una misura appropriata e necessaria in funzione delle circostanze specifiche. Secondo l'analisi della giurisprudenza relativa alle decisioni di protezione realizzate dalla Corte suprema (*Riigikohus*) nel 2008, se la persona esposta a un rischio e la persona all'origine del rischio vivono (o lavorano) in prossimità l'una dell'altra, è preferibile regolamentare le modalità delle loro comunicazioni e il contenuto dei divieti (misure di protezione) potrebbe consistere prima di tutto in un elenco di azioni vietate. Per ordinare misure di protezione in materia civile non è necessario che sia stato commesso un atto illecito nei confronti della persona esposta a un rischio. È sufficiente che il comportamento precedente del convenuto faccia temere che la vittima possa subire lesioni personali, un danno alla salute, un danno alla protezione della vita privata o ad altri diritti della personalità.

Le statistiche relative alla durata media di applicazione delle misure non sono disponibili. In Estonia è possibile applicare, a livello nazionale, misure intese a proteggere la vita privata o altri diritti della personalità ai sensi dell'articolo 1055 della legge relativa al diritto delle obbligazioni per una durata massima di tre anni. Conformemente all'analisi della giurisprudenza relativa alle decisioni di protezione poste in essere dalla Corte suprema nel 2008, in generale, gli organi giurisdizionali hanno adottato decisioni di protezione di una durata di tre anni.

Il regolamento (UE) n. 606/2013 ha per oggetto le misure di protezione in materia civile. Esso non si applica alle misure di protezione previste dal regolamento (CE) n. 2201/2003.

La persona esposta a un rischio o che subisce un danno può chiedere l'applicazione di una misura di protezione sia nell'ambito di una procedura autonoma sia contemporaneamente alla presentazione di un'altra domanda. Ai fini dell'applicazione di una misura di protezione una persona esposta a un rischio deve presentare domanda, conformemente alle norme di competenza generale, dinnanzi al [tribunale regionale](#) (*maakohus*) del luogo di residenza della persona origine del rischio o della sua ultima residenza conosciuta. Il tribunale esamina la richiesta nell'ambito di una procedura di volontaria giurisdizione. Prima dell'applicazione di una misura di protezione il tribunale sente la persona nei cui confronti la misura è chiesta e la persona nell'interesse della quale è esaminata. Se necessario il tribunale sente anche i familiari delle persone interessate o i rappresentanti del comune rurale o urbano o dell'autorità di polizia del luogo di residenza del richiedente e del convenuto.

La domanda presentata al tribunale deve essere redatta in estone e deve rispettare i requisiti di cui agli articoli da 338 a 363 del codice di procedura civile. Conformemente all'articolo 338 del codice di procedura civile tutti gli atti processuali presentati al tribunale da una parte devono indicare:

il nome e l'indirizzo delle parti procedurali e dei loro eventuali rappresentanti, nonché i loro contatti;

la denominazione dell'organo giurisdizionale;

il merito della causa;

il numero di protocollo della causa esaminata;

la domanda presentata dalla parte;

le circostanze che giustificano la domanda;

l'elenco degli allegati agli atti processuali;

la firma della parte procedurale o del suo rappresentate o, nel caso di documenti elettronici, la firma digitale o un altro messo di identificazione conforme all'articolo 336 del codice di procedura civile.

Nel caso di una persona fisica l'atto processuale deve indicare inoltre il numero di identificazione personale o, in mancanza di questo, la data di nascita.

Se una parte del procedimento non conosce l'indirizzo e gli altri dati dell'altra parte, occorre indicare nell'atto processuale ciò che ha fatto per ottenere tali informazioni.

Tutte le domande presentate all'organo giurisdizionale devono essere dattiloscritte chiaramente. Se possibile sono fornite all'organo giurisdizionale anche coppie elettroniche dei documenti processuali presentati per iscritto. I rappresentanti contrattuali, i notai, gli ufficiali giudiziari, gli amministratori giudiziari, le autorità nazionali e locali e le altre persone giuridiche trasmettono i documenti all'organo giurisdizionale in formato elettronico, a meno che esista un valido motivo per produrre il documento in altra forma. Un [decreto](#) del ministro competente in materia definisce una procedura più dettagliata per la trasmissione di documenti in formato elettronico all'organo giurisdizionale, i requisiti relativi al formato dei documenti e l'elenco dei documenti da presentare tramite il portale. Le parti del procedimento devono presentare all'organo giurisdizionale, contemporaneamente ai documenti scritti e ai loro allegati, il numero necessario di copie destinate alle altre parti, ad eccezione del caso in cui i documenti debbano essere presentati in formato elettronico.

Al momento della presentazione di una domanda o di un appello nell'ambito di una procedura di volontaria giurisdizione, deve essere versata una tassa di 50 euro. La stessa somma deve essere versata per la presentazione di una domanda a titolo cautelare.

Ai sensi del diritto estone le parti di un procedimento relativa all'applicazione di misure di protezione in materia civile non devono essere rappresentate dinnanzi all'organo giurisdizionale.

La persona che deve eseguire l'ordinanza contenente l'ordine di protezione o di applicazione di un'altra misura di protezione dei diritti della personalità può presentare appello nei confronti dell'ordinanza o della sua modifica. L'appello contro l'ordinanza con cui l'organo giurisdizionale rigetta la domanda di ordine di protezione o di un'altra misura di protezione dei diritti della personalità oppure con cui annulla o modifica tale ordine o misura può essere presentato dalla persona che ha chiesto la misura o nel cui interesse la misura è stata adottata. L'appello è presentato in forma scritta presso un tribunale distrettuale (*ringkonnakohus*) tramite il tribunale regionale di cui si impugna l'ordinanza. Il termine è di 15 giorni dalla data di notificazione o comunicazione dell'ordinanza. Il termine per l'impugnazione proporre appello è di cinque mesi dall'emissione dell'ordinanza nel quadro di una procedura contenziosa o di volontaria giurisdizione, a meno che la legge non disponga altrimenti. Nel caso in cui le circostanze cambino, l'organo giurisdizionale può annullare o modificare l'ordine di protezione o un'altra misura di protezione di diritti della personalità. L'organo giurisdizionale sente le parti prima dell'annullamento o della

modifica. L'ordinanza relativa all'ordine di protezione o all'applicazione di un'altra misura di protezione dei diritti della personalità è comunicata o notificata alle persone nei cui confronti o nell'interesse delle quali la misura è adottata.

L'ordinanza che contiene misure di protezione deve essere eseguita a decorrere dalla sua notificazione o dalla sua comunicazione alla persona tenuta alla sua esecuzione (la persona che ha provocato il rischio).

L'esecuzione della decisione che ordina misure di protezione è garantita da un ufficiale giudiziario. In generale, l'ufficiale giudiziario è informato della violazione di una misura di protezione dalla persona esposta al rischio. Se una misura di protezione è ordinata prima che sia determinato il diritto di visita, l'organo giurisdizionale può decidere sul diritto di visita tenendo conto della misura di protezione.

#### **Articolo 18, lettera a)(i) - le autorità competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare certificati a norma dell'articolo 5**

In Estonia gli organi giurisdizionali sono competenti a disporre misure di protezione. Il tribunale regionale che ha ordinato la misura di protezione è competente all'emissione dei certificati relativi alle misure di protezione conformemente all'articolo 5. Affinché un certificato sia emesso, occorre presentare una domanda presso il tribunale regionale. Gli indirizzi degli organi giurisdizionali estoni sono disponibili sul relativo [sito web](#).

#### **Articolo 18, lettera a)(ii) - le autorità dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro e/o che sono competenti a eseguire tale misura**

Per chiedere l'applicazione di una misura di protezione emessa in un altro Stato membro, la persona deve contattare l'ufficiale giudiziario competente per il luogo in cui il debitore ha la residenza o il domicilio, oppure in cui si trova il patrimonio del debitore. L'ufficiale giudiziario dà inizio al procedimento esecutivo su richiesta della persona esposta al rischio e sulla base di un documento che costituisce un titolo esecutivo. I contatti degli ufficiali giudiziari possono essere reperiti sul [sito web](#) dell'ordine degli ufficiali giudiziari e degli amministratori giudiziari.

#### **Articolo 18, lettera a)(iii) - le autorità competenti a effettuare l'adeguamento di misure di protezione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1**

Se necessario, l'ufficiale giudiziario competente del procedimento di esecuzione di una misura di protezione di un altro Stato membro, può adeguarla. L'ufficiale giudiziario competente per il luogo in cui il debitore ha il domicilio o la residenza o in cui il debitore ha il patrimonio, è competente all'esecuzione di una misura di protezione emessa in un altro Stato membro. I contatti degli ufficiali giudiziari possono essere reperiti sul [sito web](#) dell'ordine degli ufficiali giudiziari e degli amministratori giudiziari.

#### **Articolo 18, lettera a)(iv) - i giudici ai quali la domanda di diniego del riconoscimento e, ove applicabile, dell'esecuzione deve essere presentata a norma dell'articolo 13**

La domanda di rifiuto di riconoscimento o di esecuzione di una misura di protezione ordinata in un altro Stato membro deve essere presentata al domicilio del debitore o presso il tribunale regionale nella cui circoscrizione l'esecuzione è richiesta. Gli indirizzi degli organi giurisdizionali estoni sono disponibili sul relativo [sito web](#).

#### **Articolo 18, lettera b) - la lingua o le lingue accettate per le traduzioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1**

Estone e inglese

Ultimo aggiornamento: 17/02/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

#### **Riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile - Grecia**

##### **Articolo 18, lettera a)(i) - le autorità competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare certificati a norma dell'articolo 5**

Misure protettive possono essere ordinate da un giudice di Atene - tribunale di primo grado in composizione monocratica (*Monomélés Protodikeío Athinón*), nel corso di un'udienza intesa ad ottenere misure cautelari provvisorie (*diadikasia ton asfalistikón métron*).

##### **Articolo 18, lettera a)(ii) - le autorità dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro e/o che sono competenti a eseguire tale misura**

L'autorità competente è il presidente del relativo ordine degli avvocati (*Sylogos Dikastikón Epimelitón*), o il suo vice.

##### **Articolo 18, lettera a)(iii) - le autorità competenti a effettuare l'adeguamento di misure di protezione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1**

Questo può essere fatto da un giudice del tribunale di primo grado in composizione monocratica nel corso di un'udienza intesa a ottenere misure cautelari provvisorie.

##### **Articolo 18, lettera a)(iv) - i giudici ai quali la domanda di diniego del riconoscimento e, ove applicabile, dell'esecuzione deve essere presentata a norma dell'articolo 13**

L'autorità competente è il giudice del tribunale di primo grado in composizione monocratica nel corso di un'udienza di volontaria giurisdizione (*ekoúsia dikaiodosía*).

##### **Articolo 18, lettera b) - la lingua o le lingue accettate per le traduzioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1**

Greco.

Ultimo aggiornamento: 02/02/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

#### **Riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile - Spagna**

##### **Articolo 17 - Informazioni messe a disposizione dei cittadini**

Non pertinente .

In Spagna non esistono ordinanze di protezione come quelle definite nel regolamento 606/2013 e pertanto non vi sono autorità giudiziarie competenti per l'emissione di queste ordinanze e i relativi certificati ai sensi dell'articolo 5 del regolamento.

##### **Articolo 18, lettera a)(i) - le autorità competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare certificati a norma dell'articolo 5**

Non pertinente.

In Spagna non esistono ordinanze di protezione come quelle definite nel regolamento 606/2013 e pertanto non vi sono autorità competenti per l'emissione di queste ordinanze e i relativi certificati ai sensi dell'articolo 5 del regolamento.

##### **Articolo 18, lettera a)(ii) - le autorità dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro e/o che sono competenti a eseguire tale misura**

L'organo giurisdizionale di primo grado o nel caso lo Juzgado de Familia (il tribunale in materia di cause di diritto di famiglia) del domicilio della vittima.

##### **Articolo 18, lettera a)(iii) - le autorità competenti a effettuare l'adeguamento di misure di protezione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1**

L'organo giurisdizionale di primo grado o nel caso lo Juzgado de Familia (il tribunale in materia di cause di diritto di famiglia) del domicilio della vittima.

## Articolo 18, lettera a)(iv) - i giudici ai quali la domanda di diniego del riconoscimento e, ove applicabile, dell'esecuzione deve essere presentata a norma dell'articolo 13

Audiencia Provincial (organo giurisdizionale della provincia)

## Articolo 18, lettera b) - la lingua o le lingue accettate per le traduzioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1

Spagnolo.

Ultimo aggiornamento: 01/08/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

## Riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile - Francia

### Articolo 17 - Informazioni messe a disposizione dei cittadini

A decorrere dalla legge n. 2010-769 del 9 luglio 2010, in materia civile, il *juge aux affaires familiales* (giudice competente in materia familiare) può disporre un provvedimento restrittivo. Tale provvedimento è disciplinato dalle seguenti disposizioni:

☞ [articoli 515-9 e seguenti del codice civile](#);

☞ [articoli 1136-3 e seguenti del codice di procedura civile](#) per le norme procedurali;

articoli 1136-16 e seguenti del codice di procedura civile per le norme procedurali relative al dispositivo del braccialetto anti-avvicinamento.

Il provvedimento restrittivo viene disposto nelle seguenti situazioni: in caso di **violenze commesse all'interno di una coppia**, tra parti che siano conviventi o meno, in caso di **violenze commesse da parte di un ex coniuge, partner o convivente**, tra parti che abbiano convissuto o meno, e in caso di **persona maggiorenne minacciata di matrimonio forzato**.

Le violenze commesse devono comportare una **situazione di pericolo per uno dei membri della coppia e/o per i figli**. Il giudice dispone un provvedimento restrittivo se esistono, a suo giudizio, **seri motivi di ritenere che le violenze asserite possano essere compiute e che la vittima sia in pericolo**.

Il giudice competente in materia familiare può disporre un provvedimento restrittivo al di fuori di qualsiasi procedimento di divorzio e senza che sia in corso un procedimento penale.

Il giudice può disporre i seguenti provvedimenti:

divieto per il convenuto di incontrare e di entrare in contatto con determinate persone;

divieto per il convenuto di recarsi in determinati luoghi specificamente indicati dal giudice competente in materia familiare nei quali la parte ricorrente è abitualmente presente;

divieto per il convenuto di detenere o di portare un'arma;

proposta al convenuto di ricevere assistenza sanitaria, sociale o psicologica o di seguire un corso di responsabilizzazione per la prevenzione e la lotta alla violenza domestica e di genere;

per le coppie sposate: decisione in merito alla residenza separata dei coniugi specificando quale dei due coniugi continuerà a occupare l'abitazione coniugale. Fatte salve circostanze particolari, il diritto all'uso dell'abitazione è attribuito, in linea di principio, al richiedente il provvedimento restrittivo, anche laddove abbia beneficiato di un alloggio di emergenza;

per i conviventi o i partner uniti da un patto civile di solidarietà: decisione in merito all'abitazione comune. Fatte salve circostanze particolari, il diritto all'uso dell'abitazione è attribuito, in linea di principio, al richiedente il provvedimento restrittivo, anche laddove abbia beneficiato di un alloggio di emergenza;

organizzazione delle modalità di esercizio dell'autorità genitoriale e determinazione di un contributo per il mantenimento e l'istruzione dei figli, di un contributo agli oneri del matrimonio o di un aiuto materiale per i partner uniti da un patto civile di solidarietà. Quando il provvedimento restrittivo viene accordato, il giudice è tenuto a motivare specificamente la decisione di non concedere l'esercizio del diritto di visita in un luogo di incontro designato o in presenza di una terza persona di fiducia;

autorizzazione della persona protetta a non rivelare il proprio domicilio o la propria residenza e a eleggere domicilio presso il proprio avvocato o il *procureur de la République* (procuratore della Repubblica);

autorizzazione della persona protetta a non rivelare il proprio domicilio o la propria residenza e a eleggere domicilio, per le necessità della vita quotidiana, presso una persona giuridica qualificata;

ammissione provvisoria delle due parti al patrocinio a spese dello Stato;

dopo aver ottenuto l'accordo di entrambe le parti, pronuncia in merito all'obbligo di portare un braccialetto anti-avvicinamento che permetta di segnalare in qualsiasi momento che il convenuto si trova a meno di una certa distanza dal richiedente.

Questi provvedimenti (in particolare il divieto di ricevere, di incontrare o di entrare in contatto con determinate persone) sono innanzitutto di natura preventiva e possono in tal senso ricadere nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 606/2013. Tali provvedimenti sono **temporanei**: vengono cioè adottati per un **termine massimo di 6 mesi**, ma possono essere prorogati prima della scadenza di tale termine se viene presentata istanza di divorzio, di separazione personale o di esercizio dell'autorità genitoriale (articolo 1136-13 del codice di procedura civile). In tal caso, salvo ove diversamente disposto dal giudice, il provvedimento restrittivo continua a essere efficace fino a quando la decisione non diventa definitiva. Tuttavia, la misura del braccialetto anti-avvicinamento può essere disposta e rinnovata solo per un periodo di 6 mesi.

#### Procedura:

La legge n. 2019-1480 del 28 dicembre 2019 per combattere la violenza in famiglia ha modificato l'articolo 515-11 del codice civile al fine di prevedere che il provvedimento restrittivo sia emesso entro un massimo di sei giorni dalla fissazione della data dell'udienza.

**Deferimento del giudice:** il richiedente deve adire il giudice competente in materia familiare mediante istanza depositata a mano o inviata in cancelleria. Dopo aver ricevuto l'istanza, il giudice competente in materia familiare emette un provvedimento che fissa la data dell'udienza, dalla quale decorre il termine di 6 giorni di cui all'articolo 515-11 del codice civile. Il richiedente dispone poi di un termine di 2 giorni per comunicare alla controparte, a mezzo notifica dell'ufficiale giudiziario, la data dell'udienza, l'istanza e i documenti. Al fine di garantire che il deferimento del giudice resti gratuito per le vittime di violenza domestica, le spese per gli atti giudiziari sono a carico dello Stato. In caso di grave e imminente pericolo per l'incolumità della persona interessata dal provvedimento restrittivo o in assenza di altri mezzi di comunicazione, l'articolo 1136-3 del codice di procedura civile permette peraltro di notificare la data dell'udienza per via amministrativa (ad esempio, servizio di polizia, direttore dell'istituto penitenziario).

**Citazione delle parti:** il giudice competente in materia familiare convoca le parti in udienza mediante provvedimento, che viene notificato conformemente alle condizioni sopra indicate.

**Udienza:** il procedimento è orale. Le parti si difendono da sole, ma possono decidere di farsi assistere o rappresentare da un avvocato.



**Comunicazione:** il provvedimento restrittivo è comunicato mediante notifica (ufficiale giudiziario), a meno che il giudice non decida di farlo comunicare dalla cancelleria a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o per via amministrativa in caso di grave e imminente pericolo per l'incolumità della persona interessata dal provvedimento restrittivo o in assenza di altri mezzi di comunicazione.

Per dare seguito ai provvedimenti disposti, il giudice comunica la decisione anche al procuratore della Repubblica e quest'ultimo trasmette per informazione la decisione ai servizi di polizia o di gendarmeria competenti. Inoltre, se il procedimento rivela l'esistenza di un minore in pericolo, specialmente dopo l'udienza, il giudice si rivolge al procuratore della Repubblica.

**Anagrafica:** non esiste un'apposita anagrafica delle misure disposte nell'ambito di un provvedimento restrittivo. Tuttavia, i divieti imposti dal provvedimento restrittivo sono inseriti nell'anagrafica delle persone ricercate (divieto di contatto, divieto di frequentazione di determinati luoghi, divieto di lasciare il paese, ecc.).

**Ricorso:** la decisione può essere impugnata entro 15 giorni dalla sua comunicazione. Il convenuto può anche richiedere la revoca o la modifica del provvedimento restrittivo oppure un esonero temporaneo da alcuni suoi obblighi.

#### **Esecuzione del provvedimento restrittivo:**

Le misure disposte nell'ambito di un provvedimento restrittivo sono **provvisoriamente esecutive**, ovvero devono essere attuate subito dopo la comunicazione della decisione (anche in caso di ricorso del convenuto), ricorrendo ove necessario alla forza pubblica. In caso di violazione di una o più misure disposte dal giudice competente in materia familiare, la persona protetta può rivolgersi ai servizi di polizia o di gendarmeria.

L'inosservanza di tali misure costituisce il reato previsto e punibile ai sensi dell'articolo 227-4-2 del codice penale con due anni di reclusione e un'ammenda di 15 000 euro. Se l'autorità genitoriale è esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, il giudice che autorizza la mancata divulgazione dell'indirizzo della vittima deve anche prevedere modalità di mantenimento del legame tra la persona all'origine del rischio e il minore, ricorrendo a terzi o a un luogo di incontro, oltre al pagamento dell'assegno familiare a mezzo bonifico bancario.

#### **Articolo 18, lettera a)(i) - le autorità competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare certificati a norma dell'articolo 5**

È il giudice competente in materia familiare a disporre le misure di protezione e a rilasciare i certificati previsti all'articolo 5.

Il giudice competente in materia familiare con competenza territoriale è:

il giudice del luogo in cui si trova la residenza della famiglia;

se i genitori vivono separati, il giudice del luogo di residenza del genitore con il quale i figli minori risiedono abitualmente, in caso di esercizio congiunto dell'autorità genitoriale, oppure il giudice del luogo di residenza del genitore che esercita tale autorità da solo;

in tutti gli altri casi, il giudice del luogo in cui risiede colui che non ha avviato il procedimento.

La domanda di rilascio di certificato deve essere presentata in duplice copia e indicare con precisione i documenti richiesti. Non è obbligatorio farsi rappresentare da un avvocato. L'eventuale rifiuto di rilascio può essere impugnato dinanzi al presidente del *tribunal judiciaire* (tribunale giudiziario); per l'istanza non è necessario essere rappresentati da un avvocato.

Le domande formulate ai sensi degli articoli 11 e 13 del regolamento in applicazione dell'[articolo 509-8](#) del codice di procedura civile vanno presentate dinanzi al presidente del *tribunal judiciaire* che delibera secondo procedimento accelerato nel merito. Tale procedimento, introdotto dall'articolo 5 del decreto n. 2019-1419 del 20 dicembre 2019 e richiamato all'[articolo 481-1 del codice di procedura civile](#), permette di ottenere una data di udienza nel breve termine senza dover giustificare l'urgenza. L'urgenza è insita nella natura del procedimento stesso, cui si può ricorrere soltanto ove espressamente previsto da un testo di legge.

#### **Articolo 18, lettera a)(ii) - le autorità dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro e/o che sono competenti a eseguire tale misura**

Le autorità presso le quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro e/o che sono competenti a eseguire tale misura sono i **servizi di polizia o di gendarmeria**.

#### **Articolo 18, lettera a)(iii) - le autorità competenti a effettuare l'adeguamento di misure di protezione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1**

Il richiedente può richiedere allo Stato membro interessato di adeguare gli elementi di fatto della misura di protezione al fine di renderla efficace in tale Stato membro conformemente all'articolo 11 del regolamento. Le domande formulate ai sensi degli articoli 11 e 13 del regolamento in applicazione dell'[articolo 509-8](#) del codice di procedura civile vanno presentate dinanzi al presidente del *tribunal judiciaire* che delibera secondo procedimento accelerato nel merito. Il giudizio segue il procedimento accelerato nel merito.

Pertanto, mentre l'articolo 1136-6 del codice di procedura civile prevede una procedura orale senza rappresentanza obbligatoria nel caso di una istanza di provvedimento restrittivo presentata dinanzi a un tribunale francese, l'istanza relativa al riconoscimento in Francia di una misura di protezione di diritto civile decisa da un altro Stato membro è trattata seguendo il procedimento accelerato nel merito con rappresentanza obbligatoria in applicazione degli articoli 509-2 e 760 del codice di procedura civile.

Quanto alla competenza territoriale, si applicano le norme di giurisprudenza che danno la priorità alle esigenze di una corretta amministrazione della giustizia. Può essere in tal senso adito della domanda il presidente del tribunale civile di primo grado del luogo in cui la persona protetta intende soggiornare o risiedere.

#### **Articolo 18, lettera a)(iv) - i giudici ai quali la domanda di diniego del riconoscimento e, ove applicabile, dell'esecuzione deve essere presentata a norma dell'articolo 13**

Il convenuto è informato del rilascio del certificato e può opporsi ai sensi dell'articolo 13 del regolamento proponendo un'azione dinanzi al giudice dello Stato membro interessato. La domanda di diniego del riconoscimento o dell'esecuzione deve essere presentata al presidente del *tribunal judiciaire* che si pronuncia con procedimento accelerato nel merito (a seconda della materia, può essere delegato il giudice competente in materia familiare). Non è obbligatorio farsi rappresentare da un avvocato.

Quanto alla competenza territoriale, si applicano le norme di giurisprudenza che danno la priorità alle esigenze di una corretta amministrazione della giustizia. Può essere in tal senso adito della domanda il presidente del tribunale civile di primo grado del luogo in cui la persona protetta intende soggiornare o risiedere.

Ultimo aggiornamento: 24/02/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

#### **Riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile - Italia**

#### **Articolo 18, lettera a)(i) - le autorità competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare certificati a norma dell'articolo 5**

Competente a disporre le misure di protezione è, in base alla legge italiana, il Tribunale del luogo di residenza della persona protetta, che, quindi, può rilasciare il certificato di cui all'art. 5.

**Articolo 18, lettera a)(ii) - le autorità dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro e/o che sono competenti a eseguire tale misura**

La misura di protezione disposta in un altro Stato membro va invocata ed eventualmente eseguita sotto la sorveglianza del Tribunale del luogo di residenza, domicilio o dimora della persona protetta al momento della richiesta.

**Articolo 18, lettera a)(iii) - le autorità competenti a effettuare l'adeguamento di misure di protezione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1**

Competente ad effettuare l'adeguamento delle misure di protezione a norma dell'art. 11 § 1 è il Tribunale del luogo di residenza, domicilio o dimora della persona protetta.

**Articolo 18, lettera a)(iv) - i giudici ai quali la domanda di diniego del riconoscimento e, ove applicabile, dell'esecuzione deve essere presentata a norma dell'articolo 13**

Lo stesso Tribunale di cui al punto III

**Articolo 18, lettera b) - la lingua o le lingue accettate per le traduzioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1**

Italiano

Ultimo aggiornamento: 30/05/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

**Riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile - Cipro**

**Articolo 17 - Informazioni messe a disposizione dei cittadini**

La sezione n. 32 della legge sugli organi giurisdizionali (legge n. 14/60) dispone che ogni organo giurisdizionale nell'esercizio della sua giurisdizione civile può concedere un'azione inibitoria (interlocutoria, definitiva, o obbligatoria).

Ai sensi dell'articolo 16 della legge sugli organi giurisdizionali sezione diritto di famiglia (legge n. 23/90), le sezioni di diritto di famiglia godono degli stessi poteri.

**Articolo 18, lettera a)(i) - le autorità competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare certificati a norma dell'articolo 5**

L'autorità competente a ordinare una misura di protezione è la corte distrettuale (*Eparchiakó Dikastírio tis Dimokratías*) del distretto in cui l'attore risiede o è domiciliato.

Nel caso di una controversia vertenti su una norma di diritto di famiglia la competente autorità è il tribunale civile sezione diritto di famiglia (*Oikogeneiakó Dikastírio tis Dimokratías*) del distretto in cui l'attore o il convenuto risiedono o sono domiciliati. Se la controversia riguarda un minore è competente la sezione diritto di famiglia dell'organo giurisdizionale del distretto in cui il minore è stato trovato.

L'autorità competente all'emissione dei certificati è la corte distrettuale o la sezione di diritto di famiglia che ha ordinato la misura di protezione.

**Articolo 18, lettera a)(ii) - le autorità dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro e/o che sono competenti a eseguire tale misura**

Autorità dinanzi alla quale può essere invocata una misura di protezione:

In tutti i casi l'autorità competente è la corte distrettuale del distretto in cui si è trasferita temporaneamente o definitivamente la persona che causa il rischio.

Se l'indirizzo è sconosciuto, l'autorità competente è la corte distrettuale di Nicosia.

Autorità competente all'esecuzione di questa misura:

In tutti i casi l'autorità competente la corte distrettuale del distretto in cui si è trasferita temporaneamente o definitivamente la persona che causa il rischio. Se l'indirizzo è sconosciuto l'autorità competente la corte distrettuale di Nicosia.

**Articolo 18, lettera a)(iii) - le autorità competenti a effettuare l'adeguamento di misure di protezione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1**

In tutti i casi l'autorità competente la corte distrettuale del distretto in cui si è trasferita temporaneamente o definitivamente la persona che causa il rischio. Se l'indirizzo è sconosciuto l'autorità competente la corte distrettuale di Nicosia.

**Articolo 18, lettera a)(iv) - i giudici ai quali la domanda di diniego del riconoscimento e, ove applicabile, dell'esecuzione deve essere presentata a norma dell'articolo 13**

Corte cui deve essere trasmessa la domanda di diniego di riconoscimento:

la corte distrettuale o la sezione di diritto di famiglia dinanzi alla quale è stata chiesta la misura di protezione ordinata nello Stato membro di origine.

Se del caso la corte cui deve essere trasmessa la domanda o il rifiuto di esecuzione:

la corte distrettuale o la sezione di diritto di famiglia dinanzi alla quale è stata chiesta la misura di protezione ordinata nello Stato membro di origine.

**Articolo 18, lettera b) - la lingua o le lingue accettate per le traduzioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1**

Documenti devono essere trasmesse in greco. Sono accettate anche traduzioni in inglese.

Ultimo aggiornamento: 23/01/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

**Riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile - Lettonia**

**Articolo 17 - Informazioni messe a disposizione dei cittadini**

Le norme e le procedure applicabili relativamente alle misure di protezione in materia civile sono disciplinate dal Codice di procedura civile.

**Articolo 18, lettera a)(i) - le autorità competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare certificati a norma dell'articolo 5**

Le autorità lettoni competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare i certificati sono i tribunali distrettuali (articolo 5411, comma 45, del Codice di procedura civile).

**Articolo 18, lettera a)(ii) - le autorità dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro e/o che sono competenti a eseguire tale misura**

Le autorità competenti a eseguire una misura di protezione disposta in un altro Stato membro sono i tribunali distrettuali del luogo in cui la decisione deve essere eseguita o il luogo che l'attore ha dichiarato come propria residenza o, in difetto, del luogo di residenza o della sede sociale dell'attore (articolo 6513, comma 1, del Codice di procedura civile).

**Articolo 18, lettera a)(iii) - le autorità competenti a effettuare l'adeguamento di misure di protezione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1**

Le autorità competenti a effettuare l'adeguamento di misure di protezione sono gli stessi tribunali distrettuali competenti per l'esecuzione di tali misure (articolo 6515, comma 2, del Codice di procedura civile).

**Articolo 18, lettera a)(iv) - i giudici ai quali la domanda di diniego del riconoscimento e, ove applicabile, dell'esecuzione deve essere presentata a norma dell'articolo 13**

Sono i giudici dei tribunali distrettuali nella cui giurisdizione devono essere eseguite le misure di protezione disposte con decisione di un organo giurisdizionale di un altro Stato membro (articolo 6443, comma 43) del Codice di procedura civile).

**Articolo 18, lettera b) - la lingua o le lingue accettate per le traduzioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1**

Qualsiasi traslitterazione o traduzione richiesta ai sensi del presente regolamento è redatta nella lingua ufficiale della Repubblica di Lettonia, ossia in lettone. Ultimo aggiornamento: 25/05/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

**Riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile - Lituania**

**Articolo 18, lettera a)(i) - le autorità competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare certificati a norma dell'articolo 5**

In Lituania le misure di protezione rientranti nel campo di applicazione del regolamento sono disposte dal giudice. I certificati ai sensi dell'articolo 5 del regolamento sono emessi dal giudice che ha ordinato la misura di protezione.

**Articolo 18, lettera a)(ii) - le autorità dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro e/o che sono competenti a eseguire tale misura**

In Lituania gli ufficiali giudiziari sono competenti a eseguire misure di protezione rientranti nel campo di applicazione del suddetto regolamento. Se l'ufficiale giudiziario è ostacolato nell'eseguire misure di protezione rientranti nel campo di applicazione del regolamento, ha il diritto di chiedere l'intervento delle forze di polizia inteso a rimuovere eventuali impedimenti all'esecuzione.

**Articolo 18, lettera a)(iii) - le autorità competenti a effettuare l'adeguamento di misure di protezione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1**

Le misure di protezione rientranti nel campo di applicazione del regolamento sono adeguate dall'ufficiale giudiziario che esegue la misura di protezione in conformità con l'articolo 11, paragrafo 1.

**Articolo 18, lettera a)(iv) - i giudici ai quali la domanda di diniego del riconoscimento e, ove applicabile, dell'esecuzione deve essere presentata a norma dell'articolo 13**

Le domande di diniego del riconoscimento o, se pertinenti, dell'esecuzione di una misura di esecuzione devono essere trasmesse alla corte d'appello lituana.

**Articolo 18, lettera b) - la lingua o le lingue accettate per le traduzioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1**

Le traslitterazioni o le traduzioni richieste ai sensi del regolamento per comunicare con le competenti autorità lituane devono essere redatte nella lingua ufficiale della Repubblica di Lituania, vale a dire in lituano.

Ultimo aggiornamento: 21/10/2019

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

**Riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile - Lussemburgo**

**Articolo 18, lettera a)(i) - le autorità competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare certificati a norma dell'articolo 5**

**Le autorità competenti a disporre misure cautelari:**

Il Procuratore dello Stato (in base alla legge modificata dell'8 settembre 2003 sulla violenza domestica) e il Presidente del tribunale circondariale (in base agli articoli 1017-1 - 1017-12 del nuovo codice di procedura civile).

**Le autorità competenti a rilasciare certificati:**

Il Procuratore dello Stato (nell'ambito della legge modificata dell'8 settembre 2003 sulla violenza domestica) e il Presidente del tribunale circondariale (in base agli articoli 1017-1 - 1017-12 del nuovo codice di procedura civile).

**Articolo 18, lettera a)(ii) - le autorità dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro e/o che sono competenti a eseguire tale misura**

**Le autorità competenti relativamente a una misura cautelare disposta in un altro Stato membro:**

Il Procuratore di Stato e, per talune misure particolari, il Presidente del Tribunale circondariale.

**Le autorità competenti ad eseguire tale misura:**

Il Procuratore di Stato e, per talune misure particolari, il Presidente del Tribunale circondariale.

**Articolo 18, lettera a)(iii) - le autorità competenti a effettuare l'adeguamento di misure di protezione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1**

**Le autorità competenti a disporre la modifica di misure cautelari di cui all'articolo 11, paragrafo 1:**

Il Presidente del Tribunale circondariale che presiede in materia di provvedimenti interinali (provvisori e d'urgenza).

**Articolo 18, lettera a)(iv) - i giudici ai quali la domanda di diniego del riconoscimento e, ove applicabile, dell'esecuzione deve essere presentata a norma dell'articolo 13**

La **domanda di opposizione al riconoscimento** va presentata conformemente all'articolo 13 al Président del tribunale circondariale che presiede in materia di provvedimenti interinali (provvisori e d'urgenza).

La **domanda di opposizione all'esecuzione** va presentata conformemente all'articolo 13 al Presidente del tribunale circondariale che presiede in materia di provvedimenti interinali (provvisori e d'urgenza).

**Articolo 18, lettera b) - la lingua o le lingue accettate per le traduzioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1**

Il Lussemburgo accetta il francese e il tedesco.

Ultimo aggiornamento: 24/05/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

**Riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile - Ungheria**

**Articolo 18, lettera a)(i) - le autorità competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare certificati a norma dell'articolo 5**

Corti distrettuali.

**Articolo 18, lettera a)(ii) - le autorità dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro e/o che sono competenti a eseguire tale misura**

Le corti distrettuali, gli uffici distrettuali di Budapest e gli uffici governativi di contea (in prosieguo denominati congiuntamente "uffici distrettuali") e la polizia.

**Articolo 18, lettera a)(iii) - le autorità competenti a effettuare l'adeguamento di misure di protezione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1**

Corte distrettuale





1.	vietare la presenza della prima persona presso luoghi chiaramente specificati; e
2.	ordinare alla prima persona di evitare di incontrare e contattare la persona richiedente,
fatto salvo il caso in cui ciò sia contrario agli interessi vitali della parte convenuta.	

2) Per i provvedimenti provvisori di cui al primo comma, non è necessario fissare un termine per la presentazione di un ricorso (articolo 391, secondo comma) se il provvedimento provvisorio in questione è concesso per massimo un anno. Lo stesso vale per una proroga del provvedimento provvisorio a seguito di una violazione da parte del convenuto.

3) Se un provvedimento provvisorio ai sensi del primo comma viene ordinato insieme a un provvedimento provvisorio ai sensi dell'articolo 382b, primo comma, si applicano mutatis mutandis l'articolo 382b, terzo comma, e l'articolo 382c, quarto comma.

4) L'organo giurisdizionale può affidare alle autorità preposte alla sicurezza l'esecuzione di provvedimenti provvisori di cui al primo comma. L'articolo 382d, quarto comma, si applica mutatis mutandis. In caso contrario l'esecuzione dei provvedimenti provvisori di cui al primo comma deve avvenire in conformità con le disposizioni della Prima Parte, Terza Sezione [della legge sull'esecuzione].

**Protezione contro l'ingerenza con la vita privata**

**Articolo 382g**

1) Il diritto alla non ingerenza con la vita privata può essere garantito in particolare mediante i seguenti provvedimenti:

1.	divieto di avere contatti personali con la parte vulnerabile e di seguire quest'ultima;
2.	divieto di prendere contatto tramite lettera, telefono o altri mezzi;
3.	divieto di essere presenti in luoghi chiaramente specificati;
4.	divieto di inoltrare e diffusione di dati personali e fotografie della parte vulnerabile;
5.	divieto di utilizzo di dati personali della parte vulnerabile per ordinare beni o servizi da una terza parte;
6.	divieto di indurre una terza parte a prendere contatto con la parte vulnerabile.

2) Per i provvedimenti provvisori di cui al primo comma, punti da 1 a 6, non è necessario fissare un termine per la presentazione di un ricorso (articolo 391, secondo comma) se il provvedimento provvisorio in questione è concesso per massimo un anno. Lo stesso vale per una proroga del provvedimento provvisorio a seguito di una violazione da parte del convenuto.

3) L'organo giurisdizionale può affidare alle autorità preposte alla sicurezza l'esecuzione di provvedimenti provvisori di cui al primo comma, punti da 1 a 3. L'articolo 382d, quarto comma, si applica mutatis mutandis. In caso contrario l'esecuzione dei provvedimenti provvisori di cui al primo comma deve avvenire in conformità con le disposizioni della Prima Parte, Terza Sezione [della legge sull'esecuzione]".

**Articolo 18, lettera a)(i) - le autorità competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare certificati a norma dell'articolo 5**

Le misure di protezione sono disposte dai *Bezirksgerichte* (tribunali distrettuali). In casi rari una misura di protezione può essere ordinata anche da un *Landesgericht* (tribunale regionale) in qualità di organo giurisdizionale di primo grado, qualora il procedimento principale sia pendente dinanzi tale organo. Nel corso dei procedimenti di impugnazione, le misure di protezione possono essere disposte anche dai tribunali regionali, ma anche dagli *Oberlandesgerichte* (tribunali regionali superiori) o dalla *Oberster Gerichtshof* (Corte suprema), in qualità di organi giurisdizionali di secondo grado. I tribunali distrettuali rilasciano anche certificati riguardanti le misure di protezione che hanno ordinato. Se, in via eccezionale, una misura di protezione è disposta da un tribunale regionale, una corte regionale superiore o la Corte suprema, tale organo giurisdizionale è altresì competente per il rilascio del certificato. Di conseguenza la competenza per il rilascio del certificato relativo a una misura spetta sempre all'organo giurisdizionale che ha ordinato detta misura.

**Articolo 18, lettera a)(ii) - le autorità dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro e/o che sono competenti a eseguire tale misura**

Tribunali distrettuali. Ai sensi dell'articolo 86b, primo comma, della legge sull'esecuzione, l'organo giurisdizionale avente competenza territoriale per ordinare l'esecuzione di una misura di protezione straniera in Austria e per pronunciarsi in merito a una domanda di esecuzione sulla base di tale misura di protezione è il tribunale distrettuale competente in via generale per le controversie concernenti la persona protetta (tale aspetto viene determinato in base al luogo di residenza). Se quest'ultimo organo giurisdizionale non ha sede in Austria, la competenza spetta al *Bezirksgericht Innere Stadt Wien* (tribunale distrettuale di Vienna centro).

**Articolo 18, lettera a)(iii) - le autorità competenti a effettuare l'adeguamento di misure di protezione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1**

Analogamente i tribunali distrettuali sono competenti per l'adeguamento di misure di protezione straniere. Anche in questo caso la competenza territoriale si basa sulla competenza generale per le controversie concernenti la persona protetta (in base al luogo di residenza), fatto salvo il caso in cui tale luogo sia al di fuori del territorio austriaco, nel qual caso è competente il tribunale distrettuale di Vienna centro (articolo 86b, primo comma, della legge sull'esecuzione).

**Articolo 18, lettera a)(iv) - i giudici ai quali la domanda di diniego del riconoscimento e, ove applicabile, dell'esecuzione deve essere presentata a norma dell'articolo 13**

Ai sensi dell'articolo 86b, secondo comma, della legge sull'esecuzione, le domande di diniego del riconoscimento o dell'esecuzione di una misura di protezione straniera che non sono soggette a un termine devono essere presentate al tribunale distrettuale che ha ordinato o approvato l'esecuzione della misura di protezione.

**Articolo 18, lettera b) - la lingua o le lingue accettate per le traduzioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1**

Il tedesco è l'unica lingua accettata.

Ultimo aggiornamento: 28/02/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

**Riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile - Polonia**

**Articolo 18, lettera a)(i) - le autorità competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare certificati a norma dell'articolo 5**

Le autorità competenti all'emissione di misure di protezione sono:

Corti distrettuali, corti regionali, corti d'appello

Le autorità competenti all'emissione di certificati sono:

Corti distrettuali, corti regionali e corti d'appello che hanno pronunciato sentenza sulle misure di protezione

**Articolo 18, lettera a)(ii) - le autorità dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro e/o che sono competenti a eseguire tale misura**

Corti distrettuali

**Articolo 18, lettera a)(iii) - le autorità competenti a effettuare l'adeguamento di misure di protezione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1**

Corti distrettuali

**Articolo 18, lettera a)(iv) - i giudici ai quali la domanda di diniego del riconoscimento e, ove applicabile, dell'esecuzione deve essere presentata a norma dell'articolo 13**

Corti regionali

**Articolo 18, lettera b) - la lingua o le lingue accettate per le traduzioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1**

Polacco

Ultimo aggiornamento: 15/07/2019

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

#### **Riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile - Portogallo**

##### **Articolo 17 - Informazioni messe a disposizione dei cittadini**

L'ordinamento giuridico portoghese prevede misure di protezione essenzialmente di natura penale che sono contenute nel codice penale, nel codice di procedura penale e nella legge n. 112/2009, del 16 settembre 2009, che istituisce il regime giuridico applicabile alla prevenzione della violenza domestica, alla protezione e all'assistenza delle vittime di tale violenza.

Tuttavia, nell'ambito del diritto civile, è possibile imporre misure di protezione mediante la protezione generale della personalità. Infatti, l'articolo 7, comma 2, del codice civile dispone che "indipendentemente dalla responsabilità civile esistente, una persona minacciata o lesa può chiedere che siano adottate misure di protezione adeguate alle circostanze del caso, al fine di evitare l'attuazione della minaccia o di attenuare gli effetti del pregiudizio già subito".

Pertanto, il codice di procedura civile prevede misure di protezione espressamente volte a evitare l'attuazione di qualsiasi minaccia illecita e diretta all'integrità fisica o morale dell'essere umano o volte ad attenuare, o a far cessare, gli effetti di un pregiudizio già subito (articolo 878 del codice di procedura civile).

Gli articoli 879 e 880 del codice di procedura civile regolano alcuni aspetti procedurali di questo tipo di procedura. In sintesi, il codice di procedura civile dispone che, se la domanda di adozione delle misure di protezione è accolta, l'organo giurisdizionale stabilisce le condizioni specifiche del comportamento cui il convenuto è tenuto e, se del caso, il termine entro il quale deve conformarsi, nonché la sanzione pecuniaria per ciascun giorno di ritardo nell'esecuzione dell'obbligazione o per ciascuna infrazione, conformemente a ciò che è più appropriato alle circostanze del caso di specie.

È inoltre prevista la possibilità di emettere una decisione provvisoria, non impugnabile e soggetta a modifica ulteriore o a conferma nell'ambito del processo stesso, allorché l'esame degli elementi di prova presentati dal richiedente delle misure di protezione permette di constatare la possibilità di una minaccia imminente e irreversibile all'integrità fisica o morale e se:

a) il tribunale non può maturare la convinzione certa dell'esistenza, dell'estensione o dell'intensità della minaccia o del pregiudizio subito;

b) motivi di urgenza speciale impongono l'adozione delle misure di protezione senza che sia ascoltata prima l'altra parte.

##### **Articolo 18, lettera a)(i) - le autorità competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare certificati a norma dell'articolo 5**

Le autorità portoghesi dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro sono i *Juízos de Competência Genérica* (camere con competenza generale) o i *Juízos Locais cíveis* (camere locali civili) del *Tribunal Judicial de Comarca* (tribunale circoscrizionale) competente. L'esecuzione di tale misura è di competenza delle medesime autorità.

##### **Articolo 18, lettera a)(ii) - le autorità dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro e/o che sono competenti a eseguire tale misura**

Le autorità portoghesi dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro e/o competenti a eseguire tale misura sono i *Juízos de Competência Genérica* (camere con competenza generale) o i *Juízos Locais cíveis* (camere locali civili) del *Tribunal Judicial de Comarca* (tribunale circoscrizionale) competente.

##### **Articolo 18, lettera a)(iii) - le autorità competenti a effettuare l'adeguamento di misure di protezione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1**

Le autorità portoghesi competenti a effettuare l'adeguamento di misure di protezione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, sono i *Juízos de Competência Genérica* (camere con competenza generale) o i *Juízos Locais cíveis* (camere locali civili) del *Tribunal Judicial de Comarca* (tribunale circoscrizionale) competente.

##### **Articolo 18, lettera a)(iv) - i giudici ai quali la domanda di diniego del riconoscimento e, ove applicabile, dell'esecuzione deve essere presentata a norma dell'articolo 13**

I giudici ai quali la domanda di diniego del riconoscimento e, ove applicabile, dell'esecuzione deve essere presentata a norma dell'articolo 13 sono i *Juízos de Competência Genérica* (camere con competenza generale) o i *Juízos Locais cíveis* (camere locali civili) del *Tribunal Judicial de Comarca* (tribunale circoscrizionale) competente.

##### **Articolo 18, lettera b) - la lingua o le lingue accettate per le traduzioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1**

La lingua accettata per le traduzioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, è il **portoghese**.

Ultimo aggiornamento: 21/02/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

#### **Riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile - Romania**

##### **Articolo 17 - Informazioni messe a disposizione dei cittadini**

##### **Legge n. 217/2003 concernente la prevenzione e il contrasto della violenza domestica, ripubblicata**

##### **Ordine provvisorio di protezione**

Un ordine provvisorio di protezione è emesso dal funzionario di polizia che ritiene vi sia un rischio imminente che la vita, l'integrità fisica o la libertà di una persona possano essere messe in pericolo da un atto di violenza domestica. Al fine di verificare le denunce, accertare la verità e trovare una soluzione, i funzionari di polizia hanno il diritto di raccogliere prove.

L'ordine riporta le seguenti informazioni: data, ora e luogo di rilascio; cognome, nome, qualifica e unità di polizia del funzionario che rilascia l'ordine provvisorio di protezione; informazioni che permettano di identificare chiaramente l'aggressore e la vittima; una descrizione delle motivazioni di fatto per l'ordine provvisorio di protezione e un'indicazione delle prove; la base giuridica; la data e l'ora dell'entrata in vigore e della cessazione delle misure di protezione; il diritto a impugnare l'ordine, il termine per l'esercizio di tale diritto e l'organo giurisdizionale dinanzi al quale è possibile proporre l'impugnazione.

L'ordine di protezione è firmato dal funzionario di polizia che lo rilascia.

L'ordine provvisorio di protezione stabilisce misure di protezione volte a ridurre l'imminente rischio accertato: allontanamento temporaneo dell'aggressore; reinserimento della vittima nell'abitazione comune; obbligo per l'aggressore di mantenere una determinata distanza minima dalla vittima; obbligo per l'aggressore di indossare permanentemente un dispositivo elettronico di sorveglianza; obbligo per l'aggressore di consegnare qualsiasi arma alla polizia. Gli obblighi e i divieti imposti all'aggressore diventano immediatamente efficaci dalla data della loro emissione, senza ingiunzione o termine di scadenza. L'ordine di protezione è comunicato all'aggressore e alla vittima. L'unità di polizia alla quale appartiene il funzionario che ha emesso l'ordine sottopone quest'ultimo all'ufficio del pubblico ministero che opera presso l'organo giurisdizionale nella cui circoscrizione è stato emesso l'ordine. Il procuratore dell'ufficio del pubblico ministero competente decide sulla necessità di mantenere le misure di protezione ordinate dalle forze di polizia. L'ordine può essere impugnato dinanzi all'autorità giudiziaria competente.

#### **Ordine di protezione**

Una persona la cui vita, integrità fisica o mentale o libertà è posta in pericolo da un atto di violenza può chiedere all'autorità giudiziaria di emettere un ordine provvisorio di protezione che imponga: l'allontanamento temporaneo dell'aggressore; il reinserimento della vittima nell'abitazione di famiglia; che il diritto d'uso dell'aggressore sia limitato esclusivamente a una parte dell'abitazione; che la vittima sia ospitata/collocata presso un centro di assistenza; l'obbligo per l'aggressore di mantenere una determinata distanza minima dalla vittima; il divieto per l'aggressore di frequentare determinate località o zone designate; l'obbligo per l'aggressore di indossare un dispositivo elettronico di sorveglianza; che sia proibito qualsiasi contatto con la vittima; l'obbligo per l'aggressore di consegnare qualsiasi arma alla polizia; le modalità di affidamento e la residenza di figli minorenni.

La durata delle misure sarà determinata dal giudice, ma non può superare i sei mesi a decorrere dalla data di emissione dell'ordine. Le domande rientrano nella competenza dell'autorità giurisdizionale nella cui circoscrizione la vittima è domiciliata o risiede.

La domanda deve essere redatta usando il [modulo standard](#)  (31 Kb)  ed è esente dall'imposta di bollo.

L'ordine di protezione è esecutivo. La decisione ottiene esecuzione senza ingiunzione o termine di scadenza. L'osservanza dell'ordine è obbligatoria anche per la persona protetta.

Il giorno della sua consegna, copia del dispositivo della decisione è comunicata alle unità di polizia rumene nella cui circoscrizione si trova l'abitazione della vittima e dell'aggressore. L'ordine ottiene esecuzione senza ritardi da parte della polizia o sotto la supervisione di quest'ultima.

#### **Articolo 18, lettera a)(i) - le autorità competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare certificati a norma dell'articolo 5**

Ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 217/2003 concernente la prevenzione e il contrasto della violenza domestica, ripubblicata, i funzionari di polizia che nell'esercizio delle loro funzioni accertano un rischio imminente che la vita, l'integrità fisica o la libertà di una persona siano minacciate da un atto di violenza domestica possono emettere un ordine provvisorio di protezione al fine di attenuare tale rischio.

Le autorità competenti per l'emissione di ordini di protezione sono i tribunali distrettuali aventi competenza territoriale per il luogo in cui le vittime sono domiciliate o residenti, ai sensi dell'articolo 40 della legge n. 217/2003 concernente la prevenzione e il contrasto della violenza domestica, ripubblicata.

Ai sensi dell'articolo 3 dell'articolo 1/5 del decreto d'urgenza del governo n. 119/2006 relativo a talune misure necessarie per l'attuazione di determinati regolamenti comunitari a decorrere dalla data di adesione della Romania all'Unione europea, approvato come modificato dalla legge n. 191/2007 e successive modificazioni, gli organi giurisdizionali decidono in merito alle domande per il rilascio di certificati emettendo decisioni in camera di consiglio, senza convocazione delle parti.

La decisione di accoglimento di una domanda non può essere impugnata. La decisione di respingimento di una domanda può essere impugnata soltanto entro cinque giorni dalla notificazione.

Il certificato viene rilasciato alla persona protetta e una copia dello stesso viene notificata alla persona che rappresenta una minaccia, la quale viene informata che la misura di protezione così certificata è riconosciuta ed esecutiva in tutti gli Stati membri dell'Unione europea.

#### **Articolo 18, lettera a)(ii) - le autorità dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro e/o che sono competenti a eseguire tale misura**

Ai sensi dell'articolo 32 e dell'articolo 46, secondo comma, della legge n. 217/2003 concernente la prevenzione e il contrasto della violenza domestica, ripubblicata, un ordine provvisorio di protezione o un ordine di protezione ottiene esecuzione senza indugio da parte della polizia o, se del caso, sotto la supervisione della stessa.

#### **Articolo 18, lettera a)(iii) - le autorità competenti a effettuare l'adeguamento di misure di protezione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1**

Ai sensi dell'articolo 8 dell'articolo 1/5 del decreto d'urgenza del governo n. 119/2006 relativo a talune misure necessarie per l'attuazione di determinati regolamenti comunitari a decorrere dalla data di adesione della Romania all'Unione europea, approvato come modificato dalla legge n. 191/2007 e successive modificazioni, al fine di ottenere l'esecuzione di una sentenza pronunciata in un altro Stato membro dell'Unione europea che impone misure di protezione sconosciute o diverse da quelle previste dal diritto rumeno, conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 606/2013, gli organi giurisdizionali rumeni competenti adegueranno gli elementi fattuali delle misure di protezione in maniera da consentirne l'esecuzione in Romania in conformità con il diritto rumeno e ordineranno misure che abbiano effetti equivalenti e perseguano obiettivi e interessi analoghi. Una misura adottata da un organo giurisdizionale rumeno non può avere effetti che vadano oltre quelli previsti dalla legge dello Stato membro di origine nel caso di una misura stabilita in una sentenza emessa da un organo giurisdizionale dello Stato membro di origine.

L'adeguamento avviene d'ufficio o su richiesta della parte interessata nel corso dell'iter di decisione in merito alle domande per la dichiarazione di esecutività o di diniego del riconoscimento o di esecuzione di una sentenza oppure nel contesto del procedimento principale.

L'organo giurisdizionale competente è il tribunale distrettuale.

Laddove l'organo giurisdizionale ritenga che sia necessario un adeguamento, ordina una convocazione delle parti. La presenza del pubblico ministero è obbligatoria.

Una sentenza nel contesto della quale un organo giurisdizionale ha adeguato una sentenza emessa in un altro Stato membro può essere impugnata entro dieci giorni dalla sua notificazione. La sentenza pronunciata in appello non può essere oggetto di impugnazione.

#### **Articolo 18, lettera a)(iv) - i giudici ai quali la domanda di diniego del riconoscimento e, ove applicabile, dell'esecuzione deve essere presentata a norma dell'articolo 13**

Ai sensi dell'articolo 1 dell'articolo 1/5 del decreto d'urgenza del governo n. 119/2006 relativo a talune misure necessarie per l'attuazione di determinati regolamenti comunitari a decorrere dalla data di adesione della Romania all'Unione europea, approvato come modificato dalla legge n. 191/2007 e successive modificazioni, le domande di diniego del riconoscimento e le domande di diniego dell'esecuzione in Romania di sentenze contenenti misure di protezione adottate in un altro Stato membro dell'Unione europea rientrano nelle competenze dei tribunali distrettuali, ai sensi del regolamento (UE) n. 606/2013.

Ultimo aggiornamento: 08/08/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione

europa declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

## Riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile - Slovacchia

### Articolo 17 - Informazioni messe a disposizione dei cittadini

1. Tipi di obblighi/divieti imposti dalla misura di protezione (contenuto della misura di protezione)

a) Una misura urgente si può imporre in base al [codice di procedura civile](#) (articolo 324 e segg.). Con una misura urgente, si può imporre a una parte, ad esempio:

i) astenersi temporaneamente dall'entrare in una casa o in un appartamento dove vive una persona che presumibilmente abbia subito violenze dalla parte allontanata; non entrare oppure entrare solo con limitazioni precise in una casa o in un appartamento, un luogo di lavoro o un altro luogo ove vive o abita o nel quale si reca regolarmente una persona la cui integrità fisica o psicologica sia stata minacciata dagli atti della parte; astenersi, del tutto o in parte, dal contattare per iscritto, per telefono, per via elettronica o con qualsiasi mezzo, persona la cui integrità fisica o psicologica sia stata minacciata dagli atti della parte.

ii) Nel codice di procedura civile (articolo 325, secondo comma) si trovano alle lettere e) - h), alcuni esempi dei tipi di misure urgenti più frequenti. Ciò significa che l'elenco delle misure urgenti non è limitato dalla legge e un giudice non può imporre altri tipi di misure urgenti. Il giudice pertanto può imporre misure urgenti simili alle misure di protezione previste all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 606/2013 relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile.

b) In base alla [legge sulla polizia](#), la polizia ad esempio può:

i) imporre a una persona l'obbligo di non entrare in alcuni luoghi, di non soggiornare o abitare in un determinato luogo (articolo 27); tale obbligo non può superare il periodo di tempo necessario (si tratta soltanto del tempo strettamente necessario);

ii) espellere una persona da un alloggio comune (articolo 27 bis). La legge sulla polizia permette a un funzionario di polizia di espellere una persona da un appartamento, da una casa o da un altro spazio abitato insieme a una persona minacciata, e di ordinarli di lasciare i dintorni (alloggio comune), qualora determinati fatti inducano a pensare che l'interessato potrebbe attentare alla vita, all'incolumità o alla libertà della persona minacciata o essere colpevole di un attentato particolarmente grave alla dignità di questa persona, tenuto conto considerate in particolare di precedenti aggressioni di questo tipo.

L'espulsione dall'alloggio in cui si convive è misura che si adotta insieme a quella del divieto nei confronti della persona espulsa di entrare nell'alloggio comune per un periodo di dieci giorni a partire dall'espulsione. Un funzionario di polizia è autorizzato a notificare l'ordine di espulsione dall'alloggio comune nei confronti di una persona perfino nel caso in cui sia assente. Per tutta la durata dell'espulsione dall'alloggio comune, la persona espulsa non può avvicinare la persona minacciata e deve mantenersi a una distanza minima di 10 metri.

2. Natura dell'autorità che dispone la misura

a) La decisione preliminare viene emessa da un'autorità giudiziaria (un giudice civile).

b) L'ordine di espulsione dall'alloggio comune viene emesso da un'autorità amministrativa - NB: non si tratta dell'autorità amministrativa che dà garanzie relativamente all'imparzialità e per quanto riguarda il diritto di ogni parte ad essere sentita. L'ordine di espulsione dall'alloggio comune non può essere impugnato presso un'autorità giudiziaria di grado superiore.

3. Durata massima possibile della misura

a) Una misura urgente generalmente non è limitata nel tempo. Tuttavia, in base alle disposizioni del codice di procedura civile (articolo 330, primo comma, e articolo 336, primo comma, prima frase), un giudice può prevedere limiti temporali alla decisione. Una misura urgente viene revocata se la persona protetta non intraprende le pratiche necessarie per ottenere una decisione nel merito (non avvia un procedimento giudiziale nel merito) o qualora la domanda di decisione nel merito sia inammissibile o venga respinta o se il procedimento nel merito venga sospeso (codice di procedura civile – articolo 336, commi 3 e 4). Inoltre, la misura potrà essere revocata nel momento in cui il giudice abbia accolto la domanda dell'attore nel merito (codice di procedura civile – articolo 337, terzo comma).

b) La durata è limitata (termine strettamente necessario, vale a dire 48 ore in caso di detenzione e 10 giorni in caso di espulsione dall'alloggio comune).

Tuttavia, gli effetti dell'ordine di espulsione dall'alloggio comune, emesso dalla polizia, possono essere prorogati con la presentazione di una domanda di provvedimento urgente (v. supra). L'ordine di espulsione dall'alloggio comune viene revocato nel caso in cui sia disposta una misura urgente oppure nel caso in cui un giudice civile respinga l'azione intentata nel merito.

4. Sistema nazionale di attuazione ai fini dell'esecuzione della misura di protezione

a) Una misura urgente può essere eseguita (se necessario) immediatamente dopo la notifica alla persona indagata. L'intervento di un ufficiale giudiziario è necessario per l'esecuzione della decisione. L'ufficiale giudiziario ha facoltà d'imporre una sanzione pecuniaria a una persona sospettata del mancato rispetto di una misura provvisoria ([codice d'esecuzione](#) - articolo 192).

b) Le forze dell'ordine possono ricorrere all'esecuzione forzata nel caso vi sia resistenza da parte di una persona violenta fino a costringerla a lasciare il domicilio comune (legge sulla polizia – articolo 51) o per eseguire altri ordini della polizia destinati a garantire la sicurezza delle persone.

5. Sanzioni in caso di violazione della misura

a) In caso di mancato rispetto di una misura urgente, la persona indagata viene punita con la reclusione da uno a cinque anni ([codice penale](#) - articolo 349). Tuttavia, l'intenzione di commettere il reato (di violare l'obbligo imposto dall'ordinanza che dispone per la misura di protezione) deve essere provata. V. inoltre la risposta di cui al punto 4 a).

b) V. la risposta di cui al punto 4 b).

### Articolo 18, lettera a)(i) - le autorità competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare certificati a norma dell'articolo 5

Le autorità competenti a disporre misure di protezione nella Repubblica slovacca sono i tribunali distrettuali. Tali organi giurisdizionali hanno anche competenza per poter rilasciare un certificato conformemente all'articolo 5 del regolamento.

### Articolo 18, lettera a)(ii) - le autorità dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro e/o che sono competenti a eseguire tale misura

Le misure di protezione disposte in un altro Stato vengono richieste presso il **tribunale distrettuale di Bratislava III**. Sono competenti per l'esecuzione di tali misure i **funzionari di polizia e degli ufficiali giudiziari**.

### Articolo 18, lettera a)(iii) - le autorità competenti a effettuare l'adeguamento di misure di protezione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1

L'autorità competente ad effettuare l'adeguamento delle misure di protezione di cui all'articolo 11, comma 1, del regolamento è il tribunale distrettuale di Bratislava III.

### Articolo 18, lettera a)(iv) - i giudici ai quali la domanda di diniego del riconoscimento e, ove applicabile, dell'esecuzione deve essere presentata a norma dell'articolo 13

L'istanza per il diniego di riconoscimento o per l'opposizione all'esecuzione va presentata al **tribunale distrettuale di Bratislava III**.

### Articolo 18, lettera b) - la lingua o le lingue accettate per le traduzioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1

Le lingue accettate sono **slovacco e ceco**.



Ultimo aggiornamento: 01/08/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

## **Riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile - Finlandia**

### **Articolo 17 - Informazioni messe a disposizione dei cittadini**

In Finlandia le misure di protezione di cui alla direttiva 2011/99/UE e al regolamento (UE) n. 606/2013 sono contenute nella legge sui provvedimenti inibitori (898/1998).

Questa legge dispone l'imposizione di un provvedimento inibitorio per prevenire il compimento di un reato contro la vita, la salute, la libertà o la riservatezza, una minaccia di un simile reato o di altro tipo di gravi molestie. Se la persona che si sente minacciata e la persona nei confronti della quale è richiesto un provvedimento inibitorio vivono permanentemente nella stessa residenza, può essere imposto un provvedimento inibitorio per prevenire un reato contro la vita, la salute o la libertà o la minaccia di un simile reato (*provvedimento inibitorio ristretto*).

La direttiva 2011/99/UE si applica ai provvedimenti inibitori disposti in Finlandia se il provvedimento è stato disposto in conseguenza di un reato o di un presunto reato. Se il provvedimento inibitorio non è connesso a un reato come affermato nella direttiva, ad esso si applica il regolamento (UE) n. 606/2013. Come specificato in modo più particolareggiato nella relativa sentenza, una persona oggetto di un provvedimento inibitorio non può incontrare la persona sotto protezione o altrimenti contattarla o cercare di entrare in contatto con essa (*provvedimento inibitorio ristretto*). È anche vietato seguire e tenere sotto osservazione la persona sotto protezione. Una persona soggetta a un provvedimento inibitorio all'interno della famiglia deve abbandonare il domicilio in cui egli e la persona protetta vivono insieme permanentemente e non vi può fare ritorno. Se esiste un motivo per ritenere che sia insufficiente un provvedimento inibitorio di questo tipo, il provvedimento inibitorio può essere ampliato. In tal caso esso prevede il divieto di incontrare la persona anche nei dintorni della sua residenza permanente, o nel luogo di vacanza o sul posto di lavoro o in prossimità di un altro luogo simile separatamente contemplato (*provvedimento inibitorio allargato*). Tuttavia il provvedimento inibitorio non si applica ai contatti debitamente giustificati e manifestamente necessari. L'eventuale previsione di qualsiasi altro contatto necessario deve essere fornita già nella decisione del provvedimento inibitorio.

Un provvedimento inibitorio può avere una durata massima di un anno. Un provvedimento inibitorio ristretto (*all'interno dell'ambiente familiare*) può essere imposto al massimo per 3 mesi. Un provvedimento inibitorio entra in vigore successivamente alla decisione della corte distrettuale che lo impone. La decisione deve essere eseguita indipendentemente da un eventuale appello in corso tranne il caso in cui, nel frattempo, la sentenza d'appello muti la situazione giuridica. Un provvedimento inibitorio può essere rinnovato e in tal caso può essere applicato per non più di due anni. Invece un provvedimento inibitorio ristretto può essere rinnovato per non più di tre mesi.

Chiunque abbia una ragione giustificata per sentirsi minacciato o molestato da un'altra persona può chiedere l'applicazione di un provvedimento inibitorio. La richiesta può anche essere presentata dal pubblico ministero dalla polizia o dai servizi sociali. La richiesta può essere fatta per iscritto o oralmente utilizzando un modulo particolare.

Le controversie relative ai provvedimenti inibitori sono decise dalla corte distrettuale. La corte competente è la corte distrettuale del luogo in cui la persona oggetto della protezione risiede o dove si applicherebbe in misura preponderante il provvedimento inibitorio. Se la persona nei confronti della quale è chiesta l'emanazione di un provvedimento inibitorio è sospettata di un reato che potrebbe essere pertinente nella risoluzione del caso relativo all'ordine inibitorio, il competente giudice penale è competente anche per la causa relativa al provvedimento inibitorio.

Nella misura in cui sono applicabili, le disposizioni relative alla procedura penale si applicano alle udienze relative a una controversia in materia di provvedimenti inibitori. Nella giurisprudenza finlandese un provvedimento inibitorio è applicato quasi sempre senza eccezione quale misura indipendente separata dalle udienze di una controversia penale, sebbene ai sensi della legge l'udienza ad esso relativa possa anche essere trattata in connessione con un procedimento penale.

Un provvedimento inibitorio può essere applicato qualora vi siano ragionevoli motivi di ritenere che una persona nei confronti della quale viene chiesta l'emissione del provvedimento possa probabilmente commettere un crimine contro la vita, la salute, la libertà o la riservatezza della persona che si sente minacciata o gravemente molestata.

Un provvedimento inibitorio ristretto può essere imposto se la persona nei cui confronti è emesso il provvedimento inibitorio è probabile, sulla base delle minacce che essa ha reso e di ogni altro reato precedente o da altri comportamenti che essa commetta un reato contro la vita, la salute o la libertà della persona che si sente minacciata e l'imposizione di un provvedimento inibitorio non è ingiustificata considerata la gravità del reato di cui è in corso il giudizio le circostanze della persona vivente nello stesso appartamento e altre circostanze del caso.

Nell'accertare i requisiti per l'applicazione di un provvedimento inibitorio occorre prestare attenzione alle circostanze della persona interessata, alla natura di qualsiasi precedente penale o molestia e se quest'ultimo sia stato ripetuto, nonché alla possibilità che la persona nei cui confronti è richiesto il provvedimento continui le molestie o commetta un crimine nei confronti della persona che si sente minacciata.

Può anche essere applicato un provvedimento inibitorio temporaneo. L'applicazione di un provvedimento inibitorio temporaneo è decisa da un ufficiale in grado di effettuare l'arresto o dal giudice. L'ufficiale in grado di effettuare l'arresto deve senza ritardo e non oltre tre giorni sottoporre la sua decisione all'apprezzamento del giudice distrettuale competente.

Linea di principio le parti stesse sono tenute a corrispondere i costi derivanti dall'analisi di una causa relativa a un provvedimento inibitorio. Tuttavia nel caso vi siano ragionevoli motivi la corte può ordinare a una parte il pagamento parziale o di tutte le relative spese legali non vengono applicate tasse processuali. Le parti hanno il diritto di avvalersi di un avvocato e sono anche ammessi al patrocinio a spese dello Stato qualora ricorrano le condizioni previste nella legge sul patrocinio a spese dello Stato (257/2002).

Il giudice deve immediatamente registrare nel Sistema informatizzato della polizia una sentenza che applica un provvedimento impositorio o lo annulla, o lo modifica.

La sentenza è notificata anche all'attore, alla persona da proteggere e dalla persona nei cui confronti il provvedimento è emesso. La sentenza va notificata in modo verificabile nei confronti della persona contro cui è stato emesso il provvedimento inibitorio, salvo essa sia stata pronunciata o emessa in presenza dell'interessato.

La polizia controlla l'applicazione dei provvedimenti inibitori.

Violazione dei provvedimenti inibitori sono punibili ai sensi del capo 16, articolo 9a del codice penale (39/1889).

### **Articolo 18, lettera a)(i) - le autorità competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare certificati a norma dell'articolo 5**

#### **Autorità competenti all'emanazione di misure di protezione**

Giudici ordinari (corti distrettuali, corti d'appello e Corte suprema)

#### **Autorità competenti all'emissione dei certificati ai sensi dell'articolo 5**

Giudici ordinari (corti distrettuali, corti d'appello e Corte suprema)

Il certificato è emesso dal giudice che ha applicato o un provvedimento inibitorio compreso nell'ambito di applicazione del regolamento e di cui alla legge sui provvedimenti inibitori (898/1998).

Il certificato è messo conformemente agli articoli 5-7 del regolamento. Il certificato è notificato alla persona che provoca il rischio conformemente all'articolo 8 del regolamento e all'articolo 5 della legge (227/2015) di esecuzione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile.

<https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index.html>

#### **Articolo 18, lettera a)(ii) - le autorità dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro e/o che sono competenti a eseguire tale misura**

Corte distrettuale di Helsinki.

Informazioni: <http://www.oikeus.fi/karajaoikeudet/helsinginkarajaoikeus/fi/index.html>

Una misura di protezione disposta in un altro Stato membro è riconosciuta in Finlandia ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento con procedura separata come disposto all'articolo 4 della legge (227/2015) di attuazione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile. Detta misura di protezione è registrata nel registro di cui all'articolo 15 della legge sui provvedimenti inibitori (898/1998) allo stesso modo di un provvedimento inibitorio disposto in Finlandia.

#### **Articolo 18, lettera a)(iii) - le autorità competenti a effettuare l'adeguamento di misure di protezione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1**

Corte distrettuale di Helsinki.

Informazioni: <http://www.oikeus.fi/karajaoikeudet/helsinginkarajaoikeus/fi/index.html>

L'adeguamento di una misura di protezione è effettuato in conformità con l'articolo 11 del regolamento in conformità con la procedura scritta di cui all'articolo 3 della legge (227/2015) di attuazione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile.

#### **Articolo 18, lettera a)(iv) - i giudici ai quali la domanda di diniego del riconoscimento e, ove applicabile, dell'esecuzione deve essere presentata a norma dell'articolo 13**

Corte distrettuale di Helsinki.

Informazioni: <http://www.oikeus.fi/karajaoikeudet/helsinginkarajaoikeus/fi/index.html>

Il riconoscimento o l'esecuzione della sentenza sono annegati ai sensi dell'articolo 13 del regolamento in conformità con la procedura scritta di cui all'articolo 3 della legge (227/2015) di attuazione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile.

#### **Articolo 18, lettera b) - la lingua o le lingue accettate per le traduzioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1**

Le lingue accettate sono finlandese, svedese e inglese, un certificato emesso in un'altra lingua può anche essere accettato a condizione che non vi sia un impedimento alla sua accettazione.

Ultimo aggiornamento: 27/07/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

### **Riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile - Svezia**

#### **Articolo 18, lettera a)(i) - le autorità competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare certificati a norma dell'articolo 5**

In Svezia non esistono misure di protezione di diritto civile per il minore di cui al regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile. Pertanto non esiste alcuna autorità che abbia il potere di ordinare tali misure o di emettere certificati ai sensi dell'articolo 5.

#### **Articolo 18, lettera a)(ii) - le autorità dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro e/o che sono competenti a eseguire tale misura**

Una misura di protezione ordinata in un altro Stato membro può essere invocata dinanzi al pubblico ministero (*åklagaren*) del luogo in cui il provvedimento in tutto o in parte deve essere applicato.

#### **Articolo 18, lettera a)(iii) - le autorità competenti a effettuare l'adeguamento di misure di protezione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1**

Il pubblico ministero del luogo in cui il provvedimento in tutto o in parte deve essere applicato è competente all'adeguamento delle misure di protezione, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1.

#### **Articolo 18, lettera a)(iv) - i giudici ai quali la domanda di diniego del riconoscimento e, ove applicabile, dell'esecuzione deve essere presentata a norma dell'articolo 13**

Una domanda di diniego del riconoscimento, conformemente all'articolo 13 deve essere presentata dinanzi alla corte distrettuale (*tingsrätt*) di Stoccolma.

#### **Articolo 18, lettera b) - la lingua o le lingue accettate per le traduzioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1**

Svedese

Ultimo aggiornamento: 25/10/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

### **Riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile - Inghilterra e Galles**

#### **Articolo 17 - Informazioni messe a disposizione dei cittadini**

##### **Inghilterra e Galles**

#### **Misure di protezione all'estero (ossia ordinate nel Regno Unito per essere riconosciute ed eseguite in un altro Stato membro dell'UE)**

Qualsiasi richiedente (o destinatario) di una misura di protezione nazionale (ad esempio quelle contenute nei provvedimenti cautelari nell'ambito della legge sulla protezione dalle molestie del 1997 (*Protection from Harassment Act 1997*), o nel contesto familiare, le ordinanze restrittive per molestie, le ordinanze relative al lavoro e le ordinanze di protezione in caso di matrimonio forzato) nell'ambito del regolamento potrà chiedere all'organo giurisdizionale che l'ha emessa un certificato di misura di protezione nel quadro del presente regime, per estendere la protezione a un altro Stato membro dell'UE. In Inghilterra e in Galles, questi organi giurisdizionali sono:

il tribunale della famiglia (*family court*);

il tribunale di contea (*county court*);

la *High Court* (tanto la *Family Division* che la *Queen's Bench Division*);

le *magistrates' court* (che possono emettere ordinanze di protezione dalla violenza domestica);  
la *Court of Protection*.

I dettagli delle procedure pertinenti da seguire per queste misure sono stabilite nella legislazione e nelle norme di procedura familiare o di procedura civile applicabili (FPR - *Family Procedural rules* o CPR - *Civil Procedural Rules*) che sono la nuova parte 38 delle CPR (istruzioni pratiche per le FPR 38A, *FPR Practice Direction 38A*) e la nuova sezione VI delle NPC, parte 74.

Tutti questi organi giurisdizionali possono fornire aiuto per presentare domanda. È inoltre disponibile un opuscolo che sarà accessibile sul sito dell'ufficio dei servizi giudiziari di Sua Maestà (HMCTS).

Se le condizioni sono soddisfatte, l'organo giurisdizionale emette un certificato nella forma prescritta (standard in tutta l'UE) alla persona protetta/al richiedente. La persona protetta può inoltre chiedere che l'organo giurisdizionale fornisca una traduzione del certificato.

L'organo giurisdizionale notifica alla "persona che causa il rischio" che è stato emesso un certificato (e che questo è valido in tutta l'UE). Non è prevista la possibilità di appello contro l'emissione del certificato, anche se è possibile chiederne la rettifica o la revoca.

Il certificato significa che alla persona protetta è riconosciuta la misura protetta e, se necessario, questa è esecutiva in qualsiasi altro Stato membro (ad eccezione della Danimarca che non è vincolata dal regolamento).

#### **Riconoscimento ed esecuzione di una misura di protezione estera (nel Regno Unito da un altro Stato membro)**

Una misura di protezione emessa in un altro Stato membro è automaticamente riconosciuta senza che sia richiesta una procedura speciale ed è esecutiva senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività. Non occorre presentarla all'organo giurisdizionale affinché sia riconosciuta.

Se la persona protetta chiede un "adeguamento degli elementi di fatto" (ad esempio, un nuovo indirizzo) della misura di protezione e/o chiede l'esecuzione della misura qualora si sia verificata una presunta violazione, può presentare domanda a uno dei seguenti organi giurisdizionali in Inghilterra e in Galles:

il tribunale della famiglia (*family court*);

il tribunale di contea (*county court*);

la *High Court (Family Division)*.

Questi organi giurisdizionali possono adeguare la misura di conseguenza (se richiesto). La persona che causa il rischio è informata degli adeguamenti apportati (e delle sanzioni in caso di violazione).

Questi organi giurisdizionali possono rendere esecutiva la misura applicando le sanzioni civili che possono imporre quando rendono esecutive le misure di protezione nazionali, quali le ordinanze restrittive per molestie o provvedimenti cautelari ai sensi della legge sulla protezione dalle molestie del 1997.

La persona che causa il rischio può adire uno di questi organi giurisdizionali per rifiutarsi di riconoscere o di eseguire la misura di protezione estera, ma i motivi per cui l'organo giurisdizionale può accogliere la richiesta sono specifici e limitati; le misure dovrebbero essere manifestamente contrarie all'ordine pubblico o inconciliabili con una decisione nazionale.

#### **Articolo 18, lettera a)(i) - le autorità competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare certificati a norma dell'articolo 5**

##### Inghilterra e Galles

Il tribunale della famiglia (*family court*)

Il tribunale di contea (*county court*)

La *High Court* (tanto la *Family Division* che la *Queen's Bench Division*)

Le *magistrates' courts*

La *Court of Protection*

#### **Articolo 18, lettera a)(ii) - le autorità dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro e/o che sono competenti a eseguire tale misura**

##### Inghilterra e Galles

Il tribunale della famiglia (*family court*)

Il tribunale di contea (*county court*)

La *High Court (Family Division)*

#### **Articolo 18, lettera a)(iii) - le autorità competenti a effettuare l'adeguamento di misure di protezione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1**

##### Inghilterra e Galles

Il tribunale della famiglia (*family court*);

Il tribunale di contea (*county court*);

La *High Court (Family Division)*.

#### **Articolo 18, lettera a)(iv) - i giudici ai quali la domanda di diniego del riconoscimento e, ove applicabile, dell'esecuzione deve essere presentata a norma dell'articolo 13**

##### Inghilterra e Galles

Il tribunale di contea (*county court*);

Il tribunale della famiglia (*family court*);

La *High Court (Family Division)*.

#### **Articolo 18, lettera b) - la lingua o le lingue accettate per le traduzioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1**

L'inglese in tutti gli organi giurisdizionali del Regno Unito.

Ultimo aggiornamento: 06/08/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

#### **Riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile - Irlanda del Nord**

##### **Articolo 17 - Informazioni messe a disposizione dei cittadini**

###### **Irlanda del Nord**

###### **Misure di protezione all'estero (ossia ordinate nel Regno Unito per essere riconosciute ed eseguite in un altro Stato membro dell'UE)**

Qualsiasi richiedente (o destinatario) di una misura di protezione nazionale nell'ambito del regolamento può chiedere all'organo giurisdizionale che l'ha emessa un certificato di misura di protezione nell'ambito del presente regime, per estendere la protezione a un altro Stato membro dell'UE. In Irlanda del Nord questi organi giurisdizionali sono:

i tribunali di contea (*county court*);

la *High Court*;

le *magistrates' court*.

Se le condizioni sono soddisfatte, l'organo giurisdizionale emette un certificato nella forma prescritta (standard in tutta l'UE) alla persona protetta/al richiedente. La persona protetta può inoltre chiedere che l'organo giurisdizionale fornisca una traduzione del certificato.

L'organo giurisdizionale notifica alla "persona che causa il rischio" che è stato emesso un certificato (e che questo è valido in tutta l'UE). Non è prevista la possibilità di appello contro l'emissione del certificato, anche se è possibile chiederne la rettifica o la revoca.

Il certificato significa che alla persona protetta è riconosciuta la misura protetta e, se necessario, questa è esecutiva in qualsiasi altro Stato membro (ad eccezione della Danimarca che non è vincolata dal regolamento).

È possibile richiedere il certificato UE all'organo giurisdizionale che ha emesso la misura di protezione interna.

#### **Riconoscimento ed esecuzione di una misura di protezione estera (nel Regno Unito da un altro Stato membro)**

Una misura di protezione emessa in un altro Stato membro è automaticamente riconosciuta senza che sia richiesta una procedura speciale ed è esecutiva senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività. Non occorre presentarla all'organo giurisdizionale affinché sia riconosciuta.

Se la persona protetta chiede un "adeguamento degli elementi di fatto" (ad esempio, un nuovo indirizzo) della misura di protezione e/o chiede l'esecuzione della misura qualora si sia verificata una presunta violazione, può presentare domanda a uno dei seguenti organi giurisdizionali in Irlanda del Nord: i tribunali di contea (*country court*);

la *High Court*.

Questi organi giurisdizionali possono adeguare la misura di conseguenza (se richiesto). La persona che causa il rischio è informata degli adeguamenti apportati (e delle sanzioni in caso di violazione). Questi organi giurisdizionali possono rendere esecutiva la misura applicando le sanzioni civili che possono imporre quando rendono esecutive le misure di protezione nazionali, quali le ordinanze restrittive per molestie o provvedimenti cautelari ai sensi del regolamento (Irlanda del Nord) sulla protezione dalle molestie del 1997.

La persona che causa il rischio può adire uno di questi organi giurisdizionali per rifiutarsi di riconoscere o di eseguire la misura di protezione estera, ma i motivi per cui l'organo giurisdizionale può accogliere la richiesta sono specifici e limitati; le misure dovrebbero essere manifestamente contrarie all'ordine pubblico o inconciliabili con una decisione nazionale.

#### **Articolo 18, lettera a)(i) - le autorità competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare certificati a norma dell'articolo 5**

Irlanda del Nord

La *High Court*

I tribunali di contea (*country court*)

Le *magistrates' court*

#### **Articolo 18, lettera a)(ii) - le autorità dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro e/o che sono competenti a eseguire tale misura**

Irlanda del Nord

La *High Court*

I tribunali di contea (*country court*)

#### **Articolo 18, lettera a)(iii) - le autorità competenti a effettuare l'adeguamento di misure di protezione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1**

Irlanda del Nord

La *High Court*

I tribunali di contea (*country court*)

#### **Articolo 18, lettera a)(iv) - i giudici ai quali la domanda di diniego del riconoscimento e, ove applicabile, dell'esecuzione deve essere presentata a norma dell'articolo 13**

Irlanda del Nord

La *High Court*

I tribunali di contea (*country court*)

#### **Articolo 18, lettera b) - la lingua o le lingue accettate per le traduzioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1**

L'inglese in tutti gli organi giurisdizionali del Regno Unito.

Ultimo aggiornamento: 09/08/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

#### **Riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile - Scozia**

##### **Articolo 17 - Informazioni messe a disposizione dei cittadini**

##### **Scozia**

#### **Misure di protezione all'estero (ossia ordinate nel Regno Unito per essere riconosciute ed eseguite in un altro Stato membro dell'UE)**

Qualsiasi richiedente (o destinatario) di una misura di protezione nazionale nell'ambito del regolamento può chiedere all'organo giurisdizionale che l'ha emessa un certificato di misura di protezione nel quadro del presente regime, per estendere la protezione a un altro Stato membro dell'UE. In Scozia questi organi giurisdizionali sono:

la *Court of Session*;

la *sheriff court*.

Se le condizioni sono soddisfatte, l'organo giurisdizionale emette un certificato nella forma prescritta (standard in tutta l'UE) alla persona protetta/al richiedente. La persona protetta può inoltre chiedere che l'organo giurisdizionale fornisca una traduzione del certificato.

L'organo giurisdizionale notifica alla "persona che causa il rischio" che è stato emesso un certificato (e che questo è valido in tutta l'UE). Non è prevista la possibilità di appello contro l'emissione del certificato, anche se è possibile chiederne la rettifica o la revoca.

Il certificato significa che alla persona protetta è riconosciuta la misura protetta e, se necessario, questa è esecutiva in qualsiasi altro Stato membro (ad eccezione della Danimarca che non è vincolata dal regolamento).

È possibile richiedere il certificato UE all'organo giurisdizionale che ha emesso la misura di protezione interna.

#### **Riconoscimento ed esecuzione di una misura di protezione estera (nel Regno Unito da un altro Stato membro)**

Una misura di protezione emessa in un altro Stato membro è automaticamente riconosciuta senza che sia richiesta una procedura speciale ed è esecutiva senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività. Non occorre presentarla all'organo giurisdizionale affinché sia riconosciuta.

Se la persona protetta chiede un "adeguamento degli elementi di fatto" (ad esempio, un nuovo indirizzo) della misura di protezione e/o chiede l'esecuzione della misura qualora si sia verificata una presunta violazione, può presentare domanda alla *Court of Session* o alla *sheriff court* competenti in materia.



Questi organi giurisdizionali possono adeguare la misura di conseguenza (se richiesto). La persona che causa il rischio è informata degli adeguamenti apportati (e delle sanzioni in caso di violazione).

Questi organi giurisdizionali possono eseguire la misura di protezione, trattandola come un'ordinanza restrittiva emessa da un organo giurisdizionale scozzese.

La persona che causa il rischio può adire uno di questi organi giurisdizionali per rifiutarsi di riconoscere o di eseguire la misura di protezione estera, ma i motivi per cui l'organo giurisdizionale può accogliere la richiesta sono specifici e limitati; le misure dovrebbero essere manifestamente contrarie all'ordine pubblico o inconciliabili con una decisione nazionale.

#### **Articolo 18, lettera a)(i) - le autorità competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare certificati a norma dell'articolo 5**

##### Scozia

La *Court of Session*

La *sheriff court*

#### **Articolo 18, lettera a)(ii) - le autorità dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro e/o che sono competenti a eseguire tale misura**

##### Scozia

La *Court of Session*

La *sheriff court*

#### **Articolo 18, lettera a)(iii) - le autorità competenti a effettuare l'adeguamento di misure di protezione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1**

##### Scozia

La *Court of Session*

La *sheriff court*

#### **Articolo 18, lettera a)(iv) - i giudici ai quali la domanda di diniego del riconoscimento e, ove applicabile, dell'esecuzione deve essere presentata a norma dell'articolo 13**

##### Scozia

La *Court of Session*

La *sheriff court*

#### **Articolo 18, lettera b) - la lingua o le lingue accettate per le traduzioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1**

L'inglese in tutti gli organi giurisdizionali del Regno Unito.

Ultimo aggiornamento: 12/08/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

### **Riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile - Gibilterra**

#### **Articolo 17 - Informazioni messe a disposizione dei cittadini**

##### **Gibilterra**

#### **Misure di protezione all'estero (ossia ordinate nel Regno Unito per essere riconosciute ed eseguite in un altro Stato membro dell'UE)**

Qualsiasi richiedente (o destinatario) di una misura di protezione nazionale nell'ambito del regolamento può chiedere all'organo giurisdizionale che l'ha emessa un certificato di misura di protezione nel quadro del presente regime, per estendere la protezione a un altro Stato membro dell'UE.

A Gibilterra i certificati UE saranno disponibili presso la Corte suprema di Gibilterra (*Supreme Court of Gibraltar*). La legislazione applicabile è costituita dal regolamento sul riconoscimento delle misure di protezione del 2015 (*Recognition of Protection Measures Regulations 2015*) e dalle norme di procedura civile (*Civil Procedure Rules*) che si applicano ai procedimenti in materia sia civile che familiare. Quando le condizioni sono soddisfatte, la Corte suprema di Gibilterra rilascia alla persona protetta il certificato prescritto nel formato uniforme UE e notifica alla "persona che causa il rischio".

Se le condizioni sono soddisfatte, l'organo giurisdizionale emette un certificato nella forma prescritta (standard in tutta l'UE) alla persona protetta/al richiedente. La persona protetta può inoltre chiedere che l'organo giurisdizionale fornisca una traduzione del certificato.

L'organo giurisdizionale notifica alla "persona che causa il rischio" che è stato emesso un certificato (e che questo è valido in tutta l'UE). Non è prevista la possibilità di appello contro l'emissione del certificato, anche se è possibile chiederne la rettifica o la revoca.

Il certificato significa che alla persona protetta è riconosciuta la misura protetta e, se necessario, questa è esecutiva in qualsiasi altro Stato membro (ad eccezione della Danimarca che non è vincolata dal regolamento).

#### **Riconoscimento ed esecuzione di una misura di protezione estera (nel Regno Unito da un altro Stato membro)**

Una misura di protezione emessa in un altro Stato membro è automaticamente riconosciuta senza che sia richiesta una procedura speciale ed è esecutiva senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività. Non occorre presentarla all'organo giurisdizionale affinché sia riconosciuta.

A Gibilterra l'ordine di protezione europeo ha la stessa forza e lo stesso effetto di un ordine della Corte suprema ed è automaticamente riconosciuto direttamente applicabile. Quando viene presentata domanda di modifica di un ordine di protezione europeo alla Corte Suprema, questa può adeguare la misura di conseguenza e informare la "persona che causa il rischio" delle modifiche.

#### **Articolo 18, lettera a)(i) - le autorità competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare certificati a norma dell'articolo 5**

##### Gibilterra

La Corte suprema

#### **Articolo 18, lettera a)(ii) - le autorità dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro e/o che sono competenti a eseguire tale misura**

##### Gibilterra

La Corte suprema

#### **Articolo 18, lettera a)(iii) - le autorità competenti a effettuare l'adeguamento di misure di protezione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1**

##### Gibilterra

La Corte suprema

#### **Articolo 18, lettera a)(iv) - i giudici ai quali la domanda di diniego del riconoscimento e, ove applicabile, dell'esecuzione deve essere presentata a norma dell'articolo 13**

##### Gibilterra

La Corte suprema

Ultimo aggiornamento: 13/08/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.